



Comune di
Zibido San Giacomo

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
del 30/09/2020*

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed entrata in vigore
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3 Attivazione del servizio
- Art. 4 Presupposto del tributo
- Art. 5 Esclusioni
- Art. 6 Soggetti passivi

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 7 Determinazione della tariffa e piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche
- Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art. 13 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 Tributo provinciale

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 16 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
- Art. 17 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
- Art. 18 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
- Art. 19 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 20. Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico
- Art. 22 Cumulo di riduzioni.
- Art. 23 Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 24 Obbligo di dichiarazione
- Art. 25 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
- Art. 26 Poteri del Comune
- Art. 27 Riscossione
- Art. 28 Accertamento
- Art. 29 Accertamento con adesione
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Interessi
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Importi minimi

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 34

RINVIO

- Art. 35

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 22.02.2018, sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 4 - Presupposto del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque posseda, o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si presume comunque il possesso o la detenzione di un locale qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati), sia attivo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica e finché questa condizione permane.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

2. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, nonché quelle ove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio, come a titolo esemplificativo:

a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto nonché ogni altro locale od area non destinata all'esercizio del culto stesso;

c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;

e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate o comunque che per la presenza sporadica dell'uomo non comportino la produzione di rifiuti in quantità minimamente apprezzabile;

f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.

g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;

h) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative e/o ricettive delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (uffici, servizi, ecc.), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;

i) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;

l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g) e h) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i

predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dal tributo.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Comune o all'eventuale soggetto gestore del tributo per consentire l'eventuale controllo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

2 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla presentazione di dichiarazione ed al pagamento del tributo.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio comunale in conformità al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza

domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 9 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio (per i primi sei mesi dell'anno) e del 1 luglio (per i secondi sei mesi dell'anno), o per le nuove utenze alla data di apertura, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che per un periodo non inferiore all'anno risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare all'eventuale soggetto gestore del tributo entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle variazioni anagrafiche avvenute nel corso del mese precedente. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

2. Utenze non residenti

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e comunque in misura non superiore a 3 unità.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune fissato in 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4,

Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative
- 4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi e agriturismi con ristoranti
- 8 alberghi, agriturismi senza ristorante, bed & breakfast senza ristorante
- 9 case di cura e riposo e altre collettività
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie
- 12 banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 mense, birrerie, amburgherie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club, sale gioco

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio

dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze classificate come produttive o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n. 3

Art. 13 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Fino a tale data la superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta per tutte le tipologie di locali è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale sino al 50%, da stabilirsi in sede di determinazione annuale delle tariffe, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.

4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione all'eventuale gestore del tributo.

Art. 15 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 16 - Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. In attuazione del comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune può prevedere differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida o altre tipologie di RSU e RSAU, mediante conferimento differenziato dei rifiuti prodotti ai centri di raccolta, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Le stesse sono determinate per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

- è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico. Il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale.

Art. 17 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo.

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. L'agevolazione è determinata con l'applicazione della seguente formula:
riduzione % = (rifiuti avviati a recupero / produzione di riferimento) X 0,30

3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4^a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 18 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di

rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- Autocarrozzerie 20%
- lavanderie a secco e tintorie 20%
- autofficine, elettrauto 20%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e vetrerie 20%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici 30%
- produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%

4. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di riduzione del 10% .

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 19 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 L. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta, del 30%, nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

- vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
- tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
- detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

c) per i pubblici esercizi, appartenenti alla categoria 24, che non detengono o rinuncino ad installare slot machine e qualsiasi gioco che prevede premi in denaro;

2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali pertinenziali, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 % nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.
4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.
5. L'utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 20 - Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 21 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, per casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.

4. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1, predisposta dalla competente struttura comunale in materia di servizi sociali, sono fissate anche le casistiche per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.

Art. 22 - Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.

2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Art. 23 - Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione od il possesso.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto alla esclusione dal tributo a decorrere dal giorno stesso in cui si è determinata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.

5. Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente ha effetto dal giorno in cui si è determinata.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 25 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o dall'eventuale soggetto gestore del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Inoltre deve contenere:

– per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di

residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.

– per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica.

Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente agli uffici comunali, o eventuale soggetto gestore del tributo, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o via fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Il Comune, o eventuale soggetto gestore del tributo, deve rilasciare ricevuta della dichiarazione nel caso di spedizione.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, i moduli per la presentazione della dichiarazione potranno essere ritirati anche presso i competenti uffici comunali in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli. Questi ultimi potranno anche essere inviati periodicamente attraverso comunicazioni massive ai contribuenti.

7. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'eventuale gestore del tributo, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art.1. comma 646, della legge 147/2013.

Art. 27 - Riscossione

1. La Tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 comma 690 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13 in due rate. Qualora le date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, entro le scadenze di cui al comma precedente, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.
4. Le modifiche che comportino variazioni del tributo nel corso dell'anno, a valere da una data successiva al 30 settembre, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo eseguito in sede di inoltro di invito di pagamento prima rata.
5. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2; in caso di omesso o parziale pagamento, il Comune può procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi anche senza precedenti comunicazioni. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
6. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 28 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute

per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

3. Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.

4. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano pari o superiori a € 250 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi fissati al tasso legale. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia – mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) – di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per pagamento della prima rata.

6. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

7. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se

dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Si applica il vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 31 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) o di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 33 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

2. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, fatte salve le somme dovute per tributo giornaliero. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, materia dei dati personali.

Art. 35 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.